

# Focus Minori

➤ **Minore straniero non accompagnato** è colui che, non avendo né cittadinanza italiana né di altri Stati dell'Unione europea, si trova, per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di adulti legalmente responsabili.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La **Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo**, ratificata in Italia nel 1991, contempla il diritto di non discriminazione, il diritto di protezione, il diritto di assistenza, il diritto allo sviluppo, il diritto all'unità familiare, il diritto al rispetto dell'identità culturale ed il diritto all'ascolto e alla partecipazione.

L'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo **non ammette alcuna possibile distinzione tra i minorenni in base alla loro origine nazionale o con riferimento alla loro condizione amministrativa di irregolarità di soggiorno**.

Inoltre, il **Testo Unico dell'Immigrazione** prevede il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. tale divieto, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore".

## QUALE TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PUÒ OTTENERE UN MINORE?

- Il minore straniero non accompagnato ha diritto ad ottenere un **permesso di soggiorno per minore età** – valido fino al compimento dei diciotto anni – per il solo fatto di essere minorenne. Egli può richiederlo sia personalmente, sia attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale. Il permesso di soggiorno per minore età va richiesto presso l'Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio
- un **permesso di soggiorno per motivi familiari** previsto nel caso in cui il minore infra quattordicenne affidato -anche solo di fatto - o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive; oppure nel caso in cui il minore ultraquattordicenne affidato – anche solo di fatto – o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive. Il permesso di soggiorno per motivi familiari va richiesto alla Questura competente per territorio.
- il **minore straniero che vive in Italia con i propri genitori** segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.

## DIRITTO ALLA SALUTE

L'**iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale** dei minori stranieri non accompagnati è obbligatoria e gratuita. Per potersi iscrivere non sono necessari la residenza o il permesso di soggiorno.

L'**assistenza sanitaria per tutti i minori stranieri**, anche irregolari, è **prevista tramite iscrizione al Servizio Sanitario**, restano esclusi solo i minori figli di cittadini comunitari irregolari, per i quali è prevista solo un'assistenza sanitaria tramite un differente iter burocratico (assegnazione di un codice ENI - Europeo non iscritto).

Tutti i minori figli di stranieri irregolari, nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni, e i minori stranieri non accompagnati, sono esonerati dal ticket sanitario (quota fissa normalmente dovuta per l'accesso alle cure sanitarie) a parità di condizioni con il cittadino italiano.

## DIRITTO ALLO STUDIO

Tutti i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno il **diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno (dunque anche se privi di permesso di soggiorno) e dal possesso di documentazione anagrafica.

**In Italia l'istruzione è obbligatoria** per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

L'adempimento dell'obbligo formativo, ridefinito come dovere di istruzione e formazione, è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età o nell'apprendistato.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa.

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dal possesso del permesso di soggiorno.

L'obbligo di iscrizione scolastica è previsto anche nel caso in cui i genitori siano irregolarmente presenti sul territorio italiano.

I MSNA che non siano in grado di dimostrare con adeguata documentazione di avere assolto l'obbligo di istruzione nel Paese d'origine devono essere iscritti: nella scuola secondaria di primo o secondo grado; o, dopo il compimento dei 16 anni, nei **CPIA** (Centri Provinciali di Istruzione per Adulti), dove potranno conseguire la licenza media eventualmente dopo un primo corso di alfabetizzazione.

## DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

I MSNA titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, casi speciali, motivi familiari o affidamento **possono lavorare alle stesse condizioni dei minori italiani**.

La normativa generale sul lavoro dei minori stabilisce che i minorenni possono essere ammessi al lavoro se soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno compiuto 16 anni; rappresenta un'eccezione il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il quale l'età minima è fissata a 15 anni;
- hanno assolto l'obbligo di istruzione, secondo le modalità viste al paragrafo precedente;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, frequentano un istituto scolastico nelle ore libere dal lavoro (anche presso i CPIA), un corso di formazione professionale o i moduli aggiuntivi previsti dal contratto di apprendistato.

Sono previsti diversi limiti al lavoro minorile, a tutela della giovane età del lavoratore, per quanto riguarda le mansioni, l'orario di lavoro, ecc.

Ai fini dell'avviamento al lavoro, il minore deve essere iscritto al **Centro per l'Impiego**.

Nella mappa sotto la categoria **EDUCAZIONE, SOTTOSERVIZIO Centri Provinciali di Istruzione per Adulti**, puoi trovare tutti i centri presenti a Milano

